

STATUTO

ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR

(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)

TITOLO I

(DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, CAPITALE SOCIALE)

Art. 1 - Denominazione e forma giuridica

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione da riconoscere ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, denominata Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca), senza vincoli di rappresentazione grafica, e più brevemente, all'interno del presente Statuto, "Consortium".

Art. 2 - Sede

1. Il Consortium ha sede legale in Roma, Via dei Tizii n. 6, e può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, oltre che sedi operative e/o amministrative. La sede legale può essere cambiata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

1. Il Consortium ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), salvo proroghe deliberate dall'Assemblea degli Associati.

Art. 4 Scopo

1. Il Consortium ha lo scopo di gestire e implemen-

tare la rete di telecomunicazioni a larga banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.

2. L'utilizzo della rete è destinato esclusivamente alle attività istituzionali degli associati, del MIUR e dei soggetti convenzionati (vedi Art. 21.d) con il Consortium. Per attività istituzionali sono da intendere tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti, comprese le attività all'interno di Convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia ai fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, l'attività di ricerca, la didattica, la teledidattica, la diffusione della conoscenza, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto di terzi.

3. Il Consortium non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, agli associati. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

Art. 5 - Oggetto

1. Per il conseguimento dello scopo il Consortium, nella sua veste di responsabile della gestione della

rete, ha per oggetto lo sviluppo delle seguenti funzioni:

a) programma lo sviluppo della rete e dei servizi sulla base delle esigenze degli associati;

b) stabilisce le linee di sviluppo della rete e le forme organizzative delle infrastrutture di rete;

definisce le specifiche, le soluzioni tecniche, i protocolli di rete e le norme di accesso;

c) definisce e coordina la configurazione degli apparati di accesso alla rete;

d) valuta lo sviluppo tecnico ed economico di reti ad alto contenuto innovativo in funzione del perseguimento degli obiettivi;

e) realizza efficaci strumenti di informazione e documentazione sul funzionamento della rete;

f) stabilisce le condizioni di accesso alla rete e le relative modalità.

2. Il Consortium inoltre ha autorità per gli indirizzi, gli accessi e per la struttura delle informazioni di interesse generale, ed ha la responsabilità degli accordi, dei contratti e delle procedure amministrative e contabili per l'acquisizione delle linee e delle connessioni necessarie alla realizzazione della rete.

3. Il Consortium può mettere a disposizione degli

associati e dei convenzionati le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consortium potrà inoltre svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari e utili al conseguimento dell'oggetto sociale. Esclusivamente al fine di svolgere le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti, il Consortium potrà stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati aventi comunanza di interessi nei propri settori di attività.

5. In ogni caso il Consortium può agire esclusivamente in nome proprio. E' esclusa la facoltà del Consortium di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

Art. 6 Modifiche dell'atto costitutivo

e dello Statuto.

1. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consortium possono attuarsi con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza dei presenti e con il voto favorevole e unanime

dei soci promotori.

Art. 7 - Patrimonio e mezzi d'esercizio

1. Per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale è assicurato dai soci fondatori come indicato nell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila) assegnato dai soci fondatori in sede di costituzione;

- da eventuali successivi conferimenti al fondo sociale da parte dei Soci nel loro complesso o singolarmente;

- dalle quote di partecipazione dei nuovi associati;

- dai beni mobili e dalle competenze (attive e passive) derivanti dalla realizzazione e gestione del Progetto GARR-B da parte dell'INFN, in relazione alle Convenzioni attuative della Convenzione Quadro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e INFN in data 10.3.1998 e successive proroghe;

- dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui ac-

cettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione di imputarla a patrimonio;

- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione e da ogni altra entrata, destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

- dagli eventuali avanzi di gestione, anche imputati a fondi di riserva.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

4. Per la durata dell'associazione i soci non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale.

5. I mezzi per l'attività della Associazione derivano dai contributi degli associati previsti dall'art. 14, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato o di Enti pubblici o privati, nazionali, comunitari, internazionali.

6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili.

Art. 8 - Programma di attività

1. L'attività del Consortium si esplica attraverso una Programmazione pluriennale e programmi annuali di attività, costituiti da piani specifici per cia-

scun progetto, predisposti dal Direttore e proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, nei quali sono individuati i fabbisogni in personale, denaro, beni e servizi.

Art. 9 - Personale

1. Per lo svolgimento delle attività, delle funzioni e dei servizi, il Consortium si avvale di norma di personale messo a disposizione dagli associati.

2. L'eventuale assunzione di personale diverso dovrà avvenire nei limiti fissati nei programmi di cui all'art. 8 e con contratto di durata non superiore a quella del Consortium.

3. Gli associati non rispondono, nè assumono alcun impegno, in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dal Consortium ai sensi del precedente comma o verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione professionale svolta dal Consortium.

TITOLO II

(SOCI)

Art. 10 - Qualifiche di Associati

1. Gli associati si distinguono in:

- a) promotori - sono CNR, ENEA, INFN, Fondazione CRUI la quale rappresenta tutte le Università associate;
- b) ordinari - sono gli Enti Pubblici di Ricerca vi-

gilati dal MIUR, che entrano a far parte del Consortium secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 11 - Nuovi associati

1. Gli Enti che intendono aderire al Consortium devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente.

2. La domanda di ammissione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che determina l'ammontare della quota di partecipazione al fondo patrimoniale del nuovo associato, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico.

3. La deliberazione di ammissione è efficace dopo che il nuovo associato ha provveduto al pagamento della quota stabilita e all'adempimento degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico.

Art. 12 - Esclusione del socio

1. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:

a) abbia commesso gravi violazioni degli obblighi statutari, della normativa interna e, più in generale, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli per il

Consortium.

2. L'Associato non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione.

3. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'interessato e spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione.

4. L'Associato escluso non ha diritto al rimborso della quota di adesione, né dei contributi, né di alcun conferimento o altro apporto comunque effettuato nel corso del rapporto sociale e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal Consortium, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

5. L'associato escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo.

Art. 13 - Recesso del socio

1. Gli associati possono recedere dal Consortium per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto e con un preavviso di sessanta giorni. In caso di proroga del Consortium il socio dissenziente potrà recedere liberamente.

2. L'associato che recede resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo.

3. L'associato receduto non ha diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi versati, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto associativo, e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal Consortium fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Obblighi degli associati

1. La partecipazione al Consortium comporta l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e, per i nuovi associati, del versamento dei contributi di ingresso.

2. Gli Associati sono altresì obbligati al versamento pro-quota di contributi integrativi, deliberati di anno in anno dall'Assemblea, a fronte della necessità di provvedere alle spese sociali eventualmente non compensate con i proventi dell'associazione.

3. Ciascun socio, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, sulla base di apposite convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del Consortium le conoscenze tecniche, le capacità

professionali e le risorse infrastrutturali e di personale necessarie per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 15 - Diritti degli associati

1. Gli associati esercitano i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione disciplina i diritti degli associati di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata dal Consortium, tenuto conto della effettiva partecipazione alla ricerca medesima dei singoli associati e fatti salvi eventuali diritti dello Stato o di terzi.

Art. 16 - Responsabilità verso i terzi

1. Il Consortium opera esclusivamente in nome proprio e non può assumere obbligazioni per conto dei singoli associati e neppure rappresentarli.

2. Per le obbligazioni assunte in nome del Consortium da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale.

TITOLO III

(ORGANI)

Art. 17 - Organi

Sono organi del Consortium:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 18 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, o dai loro delegati, ciascuno rappresentato da un componente.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare solo un altro associato; la rappresentanza in Assemblea è disciplinata dall'Art. 2372 Codice Civile.

3. L'Assemblea è convocata per l'approvazione degli atti di programmazione e dei bilanci nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

4. L'Assemblea è altresì convocata nei casi previsti nel Codice Civile, nonché qualora ne faccia domanda uno degli associati promotori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del-

l'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione.

6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza con le predette indicazioni.

7. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità degli associati, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Direttore assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ove non diversamente disposto da altre disposizioni del presente Statuto, sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti, nonché con il voto favorevole e una-

nime degli associati promotori.

11. Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee e da comunicarsi a tutti i soci.

12. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria:

a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, e ne determina il compenso;

b) nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso;

c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione i programmi pluriennali e, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività e il bilancio preventivo accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale;

d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e

da una relazione del Comitato Tecnico-Scientifico sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;

e) determina il compenso del Presidente;

f) delibera, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione degli associati;

g) adotta le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

h) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e la proroga del Consortium;

b) delibera con le maggioranze di legge, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consortium;

c) nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consortium è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 membri nominati dall'Assemblea su designazione degli associati in ragione di 3 (tre) per la Fondazione CRUI, 1 (uno) per il CNR, 1 (uno) per l'ENEA, 1 (uno) per l'INFN e 1 (uno) designato dal MIUR.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. L'amministratore che sostituisce l'amministratore cessato dalla carica per qualsiasi motivo è designato dal socio che aveva designato il precedente amministratore.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede del Consortium ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due Consiglieri.

5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la maggioranza di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Con-

siglio partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci e il Direttore.

6. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio

di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale, escluso quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) propone all'Assemblea il Programma pluriennale e, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività, accompagnato da una relazione del Comitato Tecnico Scientifico, nonché il bilancio preventivo, con indicazione dei contributi a carico dei soci, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale;

b) propone all'Assemblea, il bilancio consultivo costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnati da una relazione del Collegio Sindacale e da altra relazione del Comitato Tecnico-Scientifico sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;

c) delibera in materia di prestazioni da fornire agli associati, determinandone le modalità;

d) consente l'utilizzo della rete a soggetti diversi dai soci, sulla base di apposite convenzioni;

e) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l'esclusione dei soci nei casi previsti dallo Statuto, nonché l'eventuale proroga, scioglimento o messa in liquidazione del Consortium;

f) delibera in merito alla struttura organizzativa del Consortium; approva l'eventuale organico del personale e ne delibera le sue modifiche, nonché le politiche in materia di eventuali assunzioni e di trattamento economico del personale;

g) delibera l'adozione di atti, anche di disposizione, la stipulazione di convenzioni e contratti, l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi genere e in generale tutti gli atti che comportano spesa per il Consorzio GARR nei limiti di quanto previsto nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, nonché l'accettazione di contributi e donazioni;

h) delibera in materia di eventuali brevetti emersi dalle attività del Consortium e ne gestisce le modalità di utilizzazione;

i) approva gli eventuali regolamenti interni;

j) nomina il Presidente e il Vice-Presidente;

k) nomina i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico;

l) nomina il Direttore e ne determina compiti e compenso;

m) delibera in ordine alle liti attive e passive;

n) delibera in ordine all'utilizzo della rete a fini didattici;

o) esercita le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea;

p) esercita ogni altra funzione non attribuita, per legge o Statuto, alla competenza di altri organi.

3. Le deliberazioni di cui ai punti a), b), e), h) e n) devono essere assunte sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, in parte, i suoi poteri.

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto di voto.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti ed ha la rappresentanza legale del Consortium in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di promuovere e tran-

sigere liti o resistere in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente:

- vigila sull'osservanza dello Statuto;

- adotta, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;

- esercita i poteri conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;

- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente. La firma degli atti da parte del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che dovrà essere persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del Consortium, ne determina gli emolumenti e la durata in carica.

2. Il Direttore è responsabile tecnico dei Programmi annuali di attività ed ha la responsabilità operativa e gestionale del Consortium.

3. In particolare, il Direttore:

- predispone lo schema dei Programmi pluriennali e dei Programmi annuali di attività;

- predispone lo schema del bilancio preventivo;

- redige lo schema del bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale;

- sviluppa in forma operativa i Programmi, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, e cura il coordinamento e l'esecuzione delle varie fasi in cui questo si articola.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la trattazione di particolari materie e categorie di affari predeterminandone i limiti di spesa.

5. E' fatto obbligo al Direttore di riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti com-

piuti per delega del Consiglio stesso.

6. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario.

Art. 24 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso.

3. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione del Consortium, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e di accettare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

4. I Sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'art. 18.

5. Ai componenti il Collegio spettano i compensi determinati sulla base delle tariffe di cui al D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645.

Art. 25 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei settori tecnico scientifici oggetto dell'attività del Consortium e formula proposte operative in materia in ordine all'attuazione dei fini associativi e concorre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività.

3. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, a cui spetta di convocarne le riunioni e si riunisce almeno tre volte l'anno e quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Presidente ed il Direttore.

Art. 26 - Rimborsi spese ai componenti

degli Organi sociali.

1. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti degli Organi sociali, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico dell'associazione.

TITOLO IV

(AMMINISTRAZIONE)

Art. 27 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio, da redigere secondo le norme della sezione IX del capo V del titolo V del libro V codice civile, andrà approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

3. Gli organi del Consortium non potranno assumere impegni finanziari che eccedano le disponibilità di bilancio dello stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe.

Art. 28 - Libri del Consortium

1. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla legge, il Consortium deve tenere:

- il libro dei consorziati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

TITOLO V

(CESSAZIONE, SCIoglimento)

Art. 29 - Cause di scioglimento

1. Il Consortium si scioglie:

- a) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- b) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- c) per deliberazione dell'Assemblea;
- d) per volontà unanime dei soci;
- e) nei casi ammessi dalla legge.

Art. 29 - Nomina dei liquidatori

1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra tre nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di scioglimento del Consortium tutto il fondo patrimoniale disponibile sarà devoluto ai soci in proporzione ai rispettivi apporti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.

3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun associato alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente del Consortium.

Art. 30 - Controversie

1. Qualsiasi eventuale controversia che insorgesse tra gli associati nei rapporti sociali, tra essi e

il Consortium, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto.

2. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, osservando le regole di procedura.

3. L'arbitrato avrà luogo a Roma.

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute.